



COMUNE DI INDUNO OLONA

(Provincia di Varese)

Via Porro 35 - 21056 Induno Olona P.I.V.A. 00271270126

Ufficio Segreteria Generale

Tel. 0332/273.111

Fax 0332/202.319

ATTIVITA' REVISIONE STATUTO COMUNALE E REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993 N. 507, RECANTE LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta e ad un diritto in beneficio del Comune, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree, che siano di proprietà comunale o concesse in godimento al Comune, sono dovuti la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed un canone di concessione, oltre l'imposta.
3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale - ricevuti in affitto - è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta.

ARTICOLO 2 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI

1. Il Comune determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale od in godimento al Comune.
Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli altri oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
2. Il Comune determina la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti.

ARTICOLO 3 (*) CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il Comune di Induno Olona appartiene alla 4 classe.

ARTICOLO 3 bis (*) CATEGORIE DELLE LOCALITA'

1. Le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione:
 - dell'imposta sulla pubblicità
 - del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono evidenziate nella planimetria allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante sotto la lettera A).

La loro superficie non supera il 35 per cento di quella del centro abitato delimitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30/05/1992, n.285.

3. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva.

4. Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa del 100 per cento.

() Modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione consiliare n.15 del 20.04.2010.*

CAPITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ARTICOLO 4 PRESUPPOSTO

1. La diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione acustiche o visive - diverse da quelle per le quali è corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni - è soggetta all'imposta, qualora la pubblicità sia effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero sia da essi percepibile.

2. Sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ARTICOLO 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone - a qualsiasi titolo - del mezzo mediante il quale il messaggio è diffuso. Lo stesso soggetto è l'obbligato esclusivo alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta è colui che produce o vende la merce ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 6 MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.

3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
4. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
5. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
6. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato e parziale.
7. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano -per eccesso - al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo - al mezzo metro quadrato superiore; sono esenti le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita per la pubblicità. Le facce dei mezzi bifacciali, ai fini dell'imposta, si considerano autonome.
9. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo -collocati in connessione tra di loro - si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
11. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
12. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di base; le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 7
TIPOLOGIE DI PUBBLICITA' E TARIFFE
(modif. con deliberazione n. 4 del 24/02/2000)

TABELLA 1

Publicità ordinaria

- a. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tabelle, la tariffa di base dell'imposta è di L. 19.200 (Euro 9,92) per le superfici inferiori al metro quadrato e di L. 24.000 (Euro 12,39) ogni metro quadrato per le superfici superiori al metro quadrato, del mezzo pubblicitario e per anno solare.
- b. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a), che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica - per ogni mese o frazione - una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- c. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, adibite alla esposizione ed a ciò autorizzate dal Comune, la tariffa di base dell'imposta è di

L. 19.200 (Euro 9,92) per le superfici inferiori al metro quadrato e di L. 24.000 (Euro 12,39) ogni metro quadrato per le superfici superiori al metro quadrato, dell'impianto e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi.

d. Per la pubblicità ordinaria che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5.5 e 8.5, la tariffa di base dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8.5, la maggiorazione è del 100 per cento.

e. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, direttamente dall'utilizzatore con proprio impianto, si applica una maggiorazione del 100 per cento della tariffa di base.

TABELLA 2

Pubblicità effettuata con veicoli

a. Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, di battelli, di barche e simili - per uso pubblico o privato -, l'imposta è dovuta per anno solare ed in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità prevista nella lettera a) della pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla lettera d) della pubblicità ordinaria; se la pubblicità è luminosa o illuminata con impianto di proprietà dell'utilizzatore, si applica la maggiorazione del 100 per cento della tariffa di base.

b. Per i veicoli, adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta se la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di INDUNO OLONA ; per i veicoli, adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà al Comune di Induno se nel suo territorio ha inizio o fine la corsa; per i veicoli, adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune di Induno se in esso il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

c. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti stabilmente ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Induno, se in questo ha sede l'impresa o una sua dipendenza ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, secondo la seguente tariffa di base: - lire 144.000 (Euro 74,37), per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.;

- lire 216.000 (Euro 111,55), per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.;
- lire 144.000 (Euro 74,37) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg;
- lire 72.000 (Euro 37,18) per motoveicoli ed altri veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'imposta, quando sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

d. Se la pubblicità è luminosa o illuminata, si applica la maggiorazione del 100 per cento della tariffa di base.

e. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti comunali autorizzati alla vigilanza.

TABELLA 3

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- a. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, la tariffa di base dell'imposta è di L. 76.800 (Euro 39,66) per le superfici inferiori al metro quadrato e di L. 96.000 (Euro 49,58) ogni metro quadrato per le superfici superiori al metro quadrato, del mezzo pubblicitario e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi.
- b. Per la pubblicità di cui alla lettera a) di durata non superiore a tre mesi, si applica - per ogni mese o frazione - una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- c. Per la pubblicità di cui alle lettere a) e b), effettuata per conto proprio dall'impresa, la tariffa di base è ridotta alla metà.
- d. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o pareti riflettenti, la tariffa di base dell'imposta è di L. 6.000 (Euro 3,10) per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
- e. Per la pubblicità di cui alla lettera d) di durata superiore a trenta giorni, la tariffa di base giornaliera è ridotta alla metà dopo tale periodo.

TABELLA 4

Pubblicità varia

- a. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa è di L. 19.200 (Euro 9,92) per le superfici inferiori al metro quadrato e di L. 24.000 (Euro 12,39) e ogni metro quadrato per le superfici superiori al metro quadrato per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
- b. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, la tariffa è di L. 144.000 (Euro 74,37) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
- c. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa pari alla metà di quella prevista nel punto b).
- d. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è di L. 6.000 (Euro 3,10) per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. e per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è di L. 18.000 (Euro 9,30) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e per ciascuna ditta pubblicizzata.

ARTICOLO 8 RIDUZIONI

1. La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:

a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario, il quale dispone del mezzo di diffusione del messaggio, dichiara di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici ed allega alla dichiarazione di pubblicità una copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto per comprovare la mancanza di finalità di lucro nell'attività del pubblicizzato;

b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose - da chiunque realizzate (anche da soggetti che perseguono fini di lucro) - con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:

-il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1;

-gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1.

In caso contrario e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera c) del comma 1, l'agevolazione della riduzione non compete.

ARTICOLO 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari -ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b. gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o - in mancanza - nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità - che non superino la superficie di mezzo metro quadrato - e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;

d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e. la pubblicità inerente l'attività esercitata, esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato - qualora non espressamente stabilite - non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ARTICOLO 10

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEI MEZZI PUBBLICITARI RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. Nel territorio comunale è consentita, esclusivamente, l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie che saranno previste in sede di stesura del piano di cui al successivo articolo 11.
2. Il numero massimo complessivo di mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche, che il territorio comunale può contenere, è determinata nella misura di 185 impianti per ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente al momento dell'elaborazione del piano, pari ad una superficie complessiva massima, per ogni mille abitanti, di mq. 510.
- La superficie risulta così distinta sempre in rapporto impianti/metri quadri per ogni mille abitanti.

<u>TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO</u>	Impianti per ogni mille abitanti	Superficie massima per ogni mille abitanti
Mezzi pubblicitari ordinari		
Cartelli con superficie inferiore a mq. 5,5	100	160
Cartelli con superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5	16	100
Cartelli con superficie oltre mq. 8,5	8	70
Mezzi pubblicitari luminosi		
Luminosa con superficie inferiore a mq. 5,5	47	80
Luminosa con superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5	7	40
Luminosa con superficie oltre mq. 8,5	7	60

3. La superficie complessiva è ripartita tra le diverse tipologie della pubblicità nelle seguenti misure percentuali, le quali sono da intendersi di massima ed indicative per il piano ove vengono sviluppate nel dettaglio analitico:

- novanta per cento, da attribuire a soggetti privati per le affissioni dirette e per le altre pubblicità;
- dieci per cento, destinata alle pubbliche affissioni dei messaggi di natura istituzionale, sociale o privi di rilevanza economica ed a quelli di carattere commerciale (nella misura comunque non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti) ed agli impianti collegati a servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 11

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI: CRITERI

1. Il piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale consentite all'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni direttive contenute nell'articolo 10 e dei divieti, limiti e prescrizioni stabiliti con l'articolo 12 .

2. L'installazione delle mostre, delle insegne, delle tende, delle targhe, delle vetrine e simili, è disciplinata dalle norme di cui all'art. 22 del vigente Regolamento Edilizio, cui il presente regolamento espressamente rinvia.

3. Per lo studio e l'elaborazione del piano è istituita una Commissione, la quale svolge anche le funzioni della conferenza di servizi ed è supportata da un gruppo di lavoro. Il progetto del piano è sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

4. Il piano deve comprendere:

- a) gli elaborati grafici, sui quali sono riportate le posizioni consentite all'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari sugli spazi pubblici;
- b) le norme tecniche di attuazione;
- c) le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari sulle aree di proprietà privata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citate le pareti di edifici, le stazioni di servizio e le aree di parcheggio);
- d) una dettagliata e motivata relazione illustrativa ed esplicativa del piano.

5. Il piano deve essere redatto secondo i criteri di:

- a) totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura ed imperative contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento attuativo;
- b) verifica e proposta motivata sulle possibilità di deroga alla normativa sul posizionamento dei mezzi pubblicitari.

6. E' consentita la pubblicità sugli ascensori in servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 Luglio 1993 n. 235 cui il presente regolamento espressamente rinvia.

ARTICOLO 12

DIVIETI E LIMITAZIONI DI PUBBLICITA'

1. Sono vietate le seguenti forme di pubblicità:

- a) distribuzione, mediante lancio da veicoli, di manifestini, mediante posa di materiale pubblicitario su parabrezza di autoveicoli o comunque mediante deposito di detto materiale in luoghi o spazi pubblici;
- b) a mezzo di amplificatori e simili nell'intero arco della giornata;
- c) distribuzione a mezzo volantinaggio nel raggio di mt. 200 dai plessi scolastici;
- d) E' altresì proibito il posizionamento di striscioni pubblicitari direttamente fissati alle alberature stradali.

In deroga alle disposizioni precedenti, possono essere conclusi e stipulati accordi e contratti su proposta di terzi per la sistemazione e la conservazione gratuite di aree e verde pubblico, con la facoltà di reclamizzare la propria collaborazione tramite cartelli informativi e pubblicitari installati nella località. In tale ipotesi, non si applica il canone di concessione ed è fatto salvo il pagamento dei tributi.

2. Il divieto di cui al comma 1 - deve essere osservato nello studio e nell'elaborazione del piano generale degli impianti.

3 All'interno dell'area di centro storico, delimitata nella planimetria al presente allegata, è vietata l'installazione di manufatti a terra recanti pubblicità fine a sé stessa sia sul suolo pubblico che privato, intendendosi - per tale - quella non collocata sui muri esterni di esercizi, negozi, uffici e simili e non avente per oggetto le attività in essi svolte, con l'esclusione degli impianti di proprietà comunale per le pubbliche affissioni. Nell'ambito del perimetro possono essere ammesse forme pubblicitarie abbinate a servizi di pubblica utilità;

4. I divieti, i limiti e le prescrizioni - elencati nel comma 3 -debbono essere osservati in sede di studio e di elaborazione del piano generale degli impianti.

ARTICOLO 13

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

1. L'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune, che è rilasciata con provvedimento del Sindaco;

a. gli striscioni ed i mezzi similari. L'autorizzazione è rilasciata con le prescrizioni disposte dall'articolo 51, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

b. la pubblicità effettuata mediante le insegne e le iscrizioni, le mostre, le tende, le targhe, le vetrine, le bandiere orizzontali o verticali e simili - installate sulle mura di pertinenza dei locali di un pubblico esercizio, di un'industria, di un commercio, di un'arte, di un'azienda di servizi o di una professione e che esponano informazioni relative all'attività esercitata.

c. la pubblicità a tempo determinato, la quale non può avere una durata superiore a tre mesi, deve essere effettuata su impianti provvisori e rispettate le norme tecniche del piano.

Tale pubblicità non rientra nella quantità stabilita nel comma 2 dell'articolo 10;

d. la pubblicità di cui all'articolo 7, tabella 3 e tabella 4 - lettere c), d) ed e);

e. la pubblicità di cui all'articolo 7, tabella 2 lettera a), installata all'esterno di veicoli per uso pubblico, in particolare di quelli adibiti al trasporto di linea ed al servizio taxi;

f. la pubblicità effettuata con mezzi di diffusione installati sulla proprietà privata.

L'istanza per l'autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:

- l'atto di proprietà (in forma autentica o dichiarato esistente in atti con attestazione notarile) ovvero il consenso del privato all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà, espresso con sottoscrizione autentica e corredato dalla documentazione probatoria del diritto;

- l'impegno del proprietario, manifestato con dichiarazione a firma autentica, ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza.

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata esclusivamente su di un apposito modulo predisposto dal Comune e corredata dalla documentazione prescritta nel modello.

3. Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti, è assegnato al richiedente il termine perentorio di trenta giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti, necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo più alcun rilievo la data iniziale della richiesta. La mancata presentazione del termine produce l'effetto della rinuncia irrevocabile alla domanda.

4. Il procedimento è concluso entro 60 giorni.

Nelle ipotesi in cui l'installazione del mezzo venga richiesta su proprietà privata interessata da vincoli e limiti di qualsiasi natura, l'autorizzazione è rilasciata con la conferenza di servizi, la quale si compone dei rappresentanti di tutti gli Uffici interessati.

5. L'autorizzazione è notificata, allegando anche il bollettino di conto corrente postale – precompilato con i dati a disposizione del Comune e recante l'importo dovuto liquidato d'ufficio - ed il modello della dichiarazione di pubblicità.

6. La variazione della pubblicità, la quale determini la modificazione dell'ubicazione, della superficie esposta o della tipologia, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivamente l'assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione.

7. Alle autorizzazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sui contratti di affitto o di concessione.

8. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" -relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi -, il Comune si riserva il diritto di autorizzare la collocazione di impianti pubblicitari sul suolo pubblico, da assegnare mediante la procedura di gara ai sensi dell'articolo 13 e sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica.

Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull'area privata, può essere richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 14. All'istanza è allegato un progetto di sistemazione, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.

Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 14 sulla pubblicità temporanea.

Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita con il comma 2 dell'articolo 10.

9. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta - ove non esente -, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citati gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e quella eseguita con i veicoli per uso privato di cui all'articolo 7, tabella 2 lettera C.

ARTICOLO 14

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Il soggetto passivo obbligato all'imposta in via principale, prima d'iniziare la pubblicità, è tenuto - oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, se prescritta - a far pervenire al Comune un'apposita dichiarazione anche cumulativa, redatta esclusivamente su di un modello predisposto dal Comune medesimo e nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Alla dichiarazione deve essere tassativamente allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

2. La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di variazione della pubblicità, che comporti modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità con conseguente nuova imposizione; in tali ipotesi, il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione dichiarata e quello già pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine. In mancanza della denuncia di cessazione, l'obbligo tributario ed economico si rinnova ed, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione del 20 per cento disposta con il comma 3 dell'articolo 26.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria e quella eseguita con veicoli e con pannelli luminosi si considera realizzata - in ogni caso e con presunzione assoluta - a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è accertata; per le altre fattispecie, la presunzione assoluta risale al primo giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 15

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Prima dell'installazione relativa deve essere esibita al personale comunale la copia del contratto o dell'autorizzazione, a pena di improcedibilità.

2. Il verbale, relativo agli impianti di proprietà comunale od agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area. Pertanto, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della detenzione.

3. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare gli elementi di identificazione di colui che ne dispone. Gli impianti, infissi sul terreno e sulle pareti e mura - insegne escluse -, devono riportare un'apposita targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile (posizionata a margine, sulla parte inferiore del mezzo e - comunque - ad un'altezza non superiore a metri 2,20 da terra), preventivamente punzonata dal Comune. La targhetta deve contenere - con caratteri incisi - gli estremi del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, del contraente e dell'intestatario dell'autorizzazione, della durata del titolo, dell'ubicazione

e delle caratteristiche del mezzo pubblicitario. La targhetta di identificazione è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.

4. Gli impianti di proprietà comunale, dati in affitto, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dal Servizio Affissioni e Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza dell'affitto, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario.

5. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera - comprese le armature -, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose - direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari - ed il ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 16

PAGAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, del canone di concessione e del corrispettivo dell'affitto, è eseguito - mediante apposito modello di versamento - sul conto corrente postale intestato al Comune di Induno Olona o al concessionario Servizio Affissioni e Pubblicità.

Il Comune può consentire altre forme di pagamento autorizzate dalla legge.

L'importo è arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o - per eccesso - se è superiore.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando sia di importo superiore a L. 3.000.000 (Euro 1549,38).

3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di pubblicità.

4. L'interessato deve conservare il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova i pagamenti eseguiti, in modo che possa esibire tali documenti alla richiesta del personale di vigilanza del Comune.

Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolante. In caso di più veicoli o persone ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autenticata dal Servizio Affissioni e Pubblicità.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Il credito dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2752 del codice civile.

6. Entro due anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può richiedere -con apposita istanza su carta

legale - la restituzione delle somme non dovute ed indebitamente versate; il Comune ovvero il concessionario, provvede nel termine di novanta giorni.

ARTICOLO 17

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio, notificando al contribuente - anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento - un apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento o di rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta.
4. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Fino all'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali, il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate - sezione staccata di Varese - entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto.

ARTICOLO 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. E' nominato funzionario, responsabile dell'organizzazione e delle gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Dirigente preposto al Servizio Affissioni e Pubblicità nel caso di gestione diretta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi a disporre i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPITOLO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 19

FINALITA' E TITOLARITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso ad assicurare l'affissione - a cura del Comune -, con proprie strutture e sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ARTICOLO 20

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a centimetri 70x100, è - per i primi 10 giorni - di L. 2.000 (Euro 1,04) e - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione - di L. 600 (Euro 0,30).
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli, il diritto è maggiorato del 100 per cento.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 24.

ARTICOLO 21

RIDUZIONI

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione.
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate (anche da soggetti che perseguono fini di lucro), con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

ARTICOLO 22

ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 23

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
 - 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 - 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 - 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 - 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate, entro novanta giorni.
 - 6. Il committente ha facoltà di revocare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
 - 7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 - 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 (Euro 25,83) per ciascuna commissione.
- A tale fine la richiesta di affissione e la consegna del materiale devono avvenire almeno 1 ora prima della chiusura al pubblico dell'ufficio.

9. Non sussiste l'obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e nelle ore notturne.

10. Nell'Ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono - ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPITOLO IV NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 24 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento per riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà del Comune di effettuarla in forma diretta, viene affidata, ritenendola più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, in concessione ai soggetti iscritti nell'Albo previsto dalla Legge, secondo le modalità e procedure del regolamento per i contratti del Comune e la normativa vigente.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

La riscossione coattiva, a norma del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, è giusta con la forma della concessione a terzi.

2. Le variazioni alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le relative deliberazioni divengono esecutive a norma di legge.

Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono tacitamente prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 25 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di pubblicità o di omessa richiesta di pubblica affissione, si applica - oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti - una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta a retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile.

Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità - nei tempi e con le modalità indicati nel comma 1 dell'articolo 16 - e, comunque, sia stato eseguito il pagamento - senza dar luogo ad evasione fiscale -, si applica all'omissione la sanzione prevista nel comma 1.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

4. Le soprattasse sono ridotte:

a) ad un quarto, se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati;

b) alla metà, se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

c) alla metà, se il pagamento viene eseguito ad iniziativa del contribuente dopo la scadenza del termine indicato nella lettera a) e prima della notifica dell'atto di accertamento o di rettifica.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; gli interessi - nella stessa misura - spettano al contribuente per le somme ad esso dovute - per un qualsiasi titolo - a decorrere dalla data di cui all'art. 16 comma 6 o dell'art. 23 comma 5 e comma 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 26

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo relative a quanto oggetto del presente Regolamento, funzionari tecnici ed amministrativi, anche della concessionaria, muniti di specifica legittimazione, sono preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

2. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

In caso di successive infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando le stesse una pluralità di illeciti amministrativi.

Ai fini di cui sopra copia dei verbali di accertamento della concessionaria del servizio devono essere trasmesse al Comune.

3. Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore entro il termine di giorni tre - per gli striscioni - e di giorni sette - per gli altri mezzi pubblicitari - dalla ricezione della diffida che il Servizio Affissioni e Pubblicità notifica -anche a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento -al responsabile dell'impianto nei cui confronti viene comminata la sanzione amministrativa.

Dell'ordine perentorio di rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo viene fatta menzione nello stesso verbale di accertamento della violazione, che è notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento e riporta gli estremi della violazione.

Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso.

Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione.

Le spese, sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione.

Le spese di deposito sono determinate in ragione di lire mille giornaliere per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori per eccesso.

Il Comune ha la competenza sulla diffida e sulla rimozione d'ufficio degli abusi relativi alle insegne ed agli altri mezzi pubblicitari soggetti alla sua autorizzazione.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune o il concessionario del servizio, effettua l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le somme dovute dai responsabili della violazione, distintamente per le imposte, diritti ed accessori o per le sanzioni amministrative e spese di deposito.

Le spese della copertura e della defissione sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione o dal concessionario. Gli addetti alla vigilanza hanno il dovere di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria, essendo inerente al loro ufficio.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono confiscati - ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento, sono sequestrati - ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, delle soprattasse, del canone di concessione, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie.

Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile del mezzo pubblicitario può ottenerne la restituzione, a condizione che prima estingua l'intero debito garantito. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune - a scelta insindacabile - può distruggere od alienare il mezzo pubblicitario.

Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto.

In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti. L'eventuale attivo, risultante in esito alla liquidazione di tutte le passività, è posto a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavato sia insufficiente, il debito residuo che permanga insoddisfatto

viene sottoposto al procedimento delle riscossione coattiva, secondo le norme del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e con addebito delle maggiori spese. Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del mezzo pubblicitario, ove il responsabile dell'impianto non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ARTICOLO 27

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 32 della legge 3.12.1991 n.413, ai fini dell'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, opera quando il contribuente regolarizza la sua posizione con le norme di legge e del presente regolamento prima che la violazione sia stata constatata dal Comune ed in ogni caso prima che siano iniziati gli atti per l'accertamento della violazione stessa.

2. Al contribuente che si avvale del ravvedimento operoso, sono ridotti del 50 per cento gli interessi previsti nel quarto comma dell'art. 25 del presente regolamento; sono ridotte sempre del 50 per cento anche le sanzioni amministrative previste dal secondo comma del precedente art. 26.

ARTICOLO 28

ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15 gennaio 1994, le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 1994.

Il presente regolamento divenuta esecutiva la delibera di approvazione sarà sottoposto a pubblicazione per il periodo di giorni 15, ai sensi dell'art. 82 del vigente Statuto Comunale.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.06.1994 atti n.53 e pubblicato, per 15 gg. consecutivi, dal 01.07.1994 al 15.07.1994, successivamente modificato con atto consiliare n. 68 in data 22.08.1994, pubblicato per 15 gg. consecutivi dal 25.08.1994 al 08.09.1994.

Induno Olona, 04.10.1994

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Scaglione

La deliberazione C.C. n. 53 del 27.06.1994 è divenuta esecutiva per visto favorevole del C.R.C. di Milano atti n.47905 del 12.09.1994, vista la delib. C.C. n.68 del 22.08.1994, divenuta esecutiva per visto favorevole del C.R.C. di Milano atti n.47906 del 12.09.1994.

Induno Olona, 04.10.1994

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Scaglione

Il presente Regolamento viene ripubblicato per 15 gg. consecutivi a partire dalla data odierna.

Induno Olona, 04.10.1994

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Scaglione

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.15 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 19.10.1994.

Induno Olona, 19.10.1994

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Benedetto Scaglione

Le modifiche ed integrazioni all'art.3 del presente Regolamento sono state approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/04/2010 atti n.15 e pubblicate, per 15 gg. consecutivi, dal 26/04/2010.

Induno Olona, 04/05/2010

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Diego Barberis

La deliberazione C.C. n. 15 del 20/04/2010 è divenuta esecutiva il 26/04/2010

[] per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi;

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;

Induno Olona, 04/05/2010

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Diego Barberis

Le modifiche ed integrazioni al presente Regolamento sono state ripubblicate per 8 gg. consecutivi a partire dal 26/04/2010.

Induno Olona, 04/05/2010

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Diego Barberis

Le modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, sono divenute esecutive ad ogni effetto in data 04/05/2010.

Induno Olona, 04/05/2010

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Diego Barberis